



COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4/2019

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO:

Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Approvazione del regolamento e determinazione dell'aliquota e dell'esenzione per l'anno 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì 27 del mese di MARZO alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in adunanza ordinaria il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

Rigotti Enrica	- Sindaco
Nicolodi Franco	- vicesindaco
Angiari Claudio	- assessore
Rosina Federico	- assessore
Schönsberg Silvia	- assessore
Bertolini Mario	- consigliere
Frisinghelli Gian Franco	- consigliere
Marzadro Antonella	- consigliere
Matassoni Arianna	- consigliere
Micheli Michele	- consigliere
Passerini Silvia	- consigliere
Spagnolli Sergio	- consigliere
Valentini Sergio	- consigliere
Vigagni Anna Maria	- consigliere
Zuani Tomas	- consigliere

Assente giustificato/ingiustificato

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE INCARICATO DANIELA FAURI

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 02.04.2019
al 12.04.2019
f.to Giuseppe Di Giorgio
Segretario generale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora Rigotti Enrica, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Enrica Rigotti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE INC.
f.to Daniela Fauri

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.04.2019

- ☒ dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi *dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2*
- ☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi *dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Giuseppe Di Giorgio

Copia conforme all'originale
Il Segretario generale

OGGETTO:

Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Approvazione del regolamento e determinazione dell'aliquota e dell'esenzione per l'anno 2019

Relazione.

La predisposizione del bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021 ha fatto emergere una serie di criticità collegate alla delicata situazione economica in cui versa il Comune di Isera, tra le principali voci si citano:

- l'indebitamento al 31/12/2018 che risulta pari (nonostante la riduzione del debito attuata a fine 2018 per euro 976.945,52) ad euro 2.445.435,98 : questo comporta ancora una spesa annua complessiva di euro 459.035,58 (quota interessi : 119.011,82 + 203.523,76 quota capitale + 136.500,00 quota restituz. alla PAT) interamente a carico della parte corrente del bilancio;
- un contenzioso in atto che implica l'accantonamento prudenziale al fondo rischi di una somma considerevole, pari a 100.000,00 euro;
- l'impossibilità a far fronte, con le entrate attuali, a tutte le spese derivanti dalla gestione/manutenzione del patrimonio comunale (che risulta consistente), nonché del territorio, alquanto esteso, che presenta differenti problematiche;
- la chiusura e la dismissione delle aziende gas ed energia elettrica hanno comportato, a carico del bilancio 2019/2021 (con un riflesso anche sugli anni a venire) oneri per conguagli e perequazioni.

Questa delicata situazione contabile ha portato ad ipotizzare alcune strade possibili.

Si è pensato in primo luogo di limare ulteriormente tutte le voci di bilancio, ma si è verificato che questa strada poteva creare più effetti negativi:

- da una parte avrebbe potuto compromettere il buon funzionamento del Comune e avrebbe bloccato il processo di riorganizzazione avviato;
- in secondo luogo avrebbe potuto richiedere un maggior intervento della gestione associata con Rovereto, spostando la spesa su un altro capitolo;
- infine avrebbe potuto imprimere un forte freno alle attività manutentive e azzerare iniziative alla cui importanza l'Amministrazione crede perché volte a offrire opportunità formative e/o lavorative ai cittadini.

Una seconda soluzione è stata ricercata provando a simulare variazioni delle aliquote IMIS, strada che non è stata percorsa in quanto, per garantire il recupero di un'entrata adeguata alla situazione di bilancio, avrebbe colpito in modo troppo significativo un numero ridotto di persone diventando un elemento di sperequazione troppo evidente.

L'Amministrazione ha pertanto deciso di ricorrere all'introduzione dell'addizionale comunale all'imposta sulle persone fisiche IRPEF, in quanto rappresenta un prelievo che viene distribuito su tutti i lavoratori.

Vista la proposta agli atti.

L'addizionale comunale IRPEF consente inoltre una maggior manovrabilità consentendo di poter essere eliminata non appena raggiunto un equilibrio stabile nella parte corrente del bilancio comunale.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e rilevato che la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 non ha reiterato il blocco della potestà impositiva comunale aprendo così la possibilità di istituire nuovi tributi e/o di aumentarne le aliquote, si ritiene necessario ricorrere all'istituzione dell'addizionale comunale all'Imposta sulle Persone Fisiche (IRPEF), introdotta con Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, modificato dalla Legge 13 maggio 1999 n. 133 che prevede quanto segue:

- la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale deve essere disposta con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m. entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno di riferimento;
- la variazione stessa non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- a norma dell'art. 11, comma 3, della Legge 18/10/2001 n. 383, le deliberazioni che istituiscono o variano le relative aliquote divengono efficaci dal momento della loro pubblicazione su sito informatico con le modalità operative fissate con Decreto interministeriale di data 31 maggio 2002 e s.m. e int.;

Viste le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16.03.2007 e n. 23/E del 20.04.2007;

Vista la Legge 23/12/2000 n. 388, con riferimento ai termini ed alle modalità di applicazione del tributo;

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 con riferimento alla potestà regolamentare in materia;

Visti i dati della base imponibile ai fini dell'addizionale comunale IRPEF forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente ai redditi dell'anno 2016, ultimo anno disponibile e rilevato che per poter garantire la chiusura del bilancio 2019-2021 con il recupero di circa Euro 180.000,00 di entrata diventa necessario applicare un'aliquota almeno pari allo 0,60%;

Considerato, inoltre, che l'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, aggiunto dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), dispone che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Valutata la simulazione fornita dal portale ministeriale al fine del raggiungimento della soglia necessaria di Euro 170.000,00 si ritiene di poter stabilire che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se l'importo del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 15.000,00, questo al fine di non gravare sui redditi più bassi considerando anche lo scarso gettito che dagli stessi deriverebbe. Qualora il reddito imponibile superasse tale soglia di esenzione l'addizionale diventa dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito;

Con la presente deliberazione si procede all'approvazione del Regolamento che istituisce l'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e ne determina la soglia di esenzione;

Con la presente deliberazione, in separato punto, si procede alla determinazione delle aliquote valide per l'anno 2019;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è applicabile se risulta dovuta per lo stesso anno l'IRPEF al netto delle detrazioni di imposta;

Vista la proposta di Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, predisposta dall'Ufficio Tributi ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto l'emendamento formulato dalla Giunta comunale alla presente proposta di deliberazione che introduce i seguenti scaglioni di reddito e le relative aliquote, in quanto l'introduzione di una sola aliquota senza alcuna differenziazione comporta una tassazione troppo gravosa a carico dei contribuenti con redditi minimi, pertanto vengono proposte le seguenti aliquote:

- aliquota 0,20 % per lo scaglione da 0 a 15.000 euro

- aliquota 0,65 % per lo scaglione da 15.000 a 28.000 euro
- aliquota 0,70 % per lo scaglione da 28.000 a 55.000 euro
- aliquota 0,75 % per lo scaglione da 55.000 a 75.000 euro
- oltre i 75.000 aliquota 0,80 %

L'imposta non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è inferiore o uguale a 15.000 euro.

Sulla base delle simulazioni fornite dal portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in base ai prospetti allegati, permetterà al Comune di introitare un gettito stimato intorno ad un valore non inferiore a circa Euro 170.000,00 e di garantire così la copertura dei costi senza diminuire gli standards dei servizi esistenti.

Dopo ampia discussione si procede con la votazione dell'emendamento espressa per alzata di mano, con il seguente risultato: favorevoli 8 e contrari 3 (Bertolini, Matassoni, Passerini).

Richiamato il nuovo Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificato con legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;

Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m. ed int.;

Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Visti gli artt. 4 e 25 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 di data 27.12.2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 29.11.2013, n. 10 del 19.04.2017 e n. 18 del 08.06.2017;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 10 aprile 1995 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 7 gennaio 2019 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2019 – Linee guida" che autorizza l'esercizio provvisorio per l'anno 2019;

Richiamata la convenzione generale per la gestione obbligatoria di ambito Rovereto-Isera delle attività e dei compiti di cui all'allegato B della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014 ed all'allegato 2 punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 sottoscritta in data 28.07.2016 (atto n. 970 della raccolta comunale);

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'*art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2*:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile della responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze Rosanna Nicolussi Moz Chelle;

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Bertolini, Matassoni, Passerini), espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento che istituisce dall'anno 2019 per il Comune di Isera l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m., ai sensi dell'art. 1 c. 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e s.m., composto da n. 8 articoli e che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'art. 5 del Regolamento approvato al punto 1. della presente deliberazione stabilisce che l'addizionale di cui al presente provvedimento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 15.000,00;
3. di approvare per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento approvato al punto 1. della presente deliberazione, le seguenti aliquote come da proposta emendata:
 - aliquota 0,20 % per lo scaglione da 0 a 15.000 euro
 - aliquota 0,65 % per lo scaglione da 15.000 a 28.000 euro
 - aliquota 0,70 % per lo scaglione da 28.000 a 55.000 euro
 - aliquota 0,75 % per lo scaglione da 55.000 a 75.000 euro
 - oltre i 75.000 aliquota 0,80 %
4. di incaricare la responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze degli adempimenti relativi alla pubblicazione del presente provvedimento, rilevato che ai sensi a norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, sono soggette a tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, le quali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;
5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni.